

## Sui 'brevi' italiani altomedievali

Il *Codice diplomatico longobardo* di Luigi Schiaparelli si chiude con un testo pisano non datato né sottoscritto, che l'editore, in difficoltà col nome di un vescovo menzionato all'inizio, colloca tra il 768 e il fatidico giugno 774<sup>(1)</sup>. In quel torno di tempo, dunque, tale Teuspert consegnò alla monaca Ghittia e alle sue figlie un cospicuo numero di documenti, facenti parte di un «tesoro» che evidentemente egli aveva in deposito temporaneo: alla fine infatti si elencano alcune monete, «duo anula aurie, uno petio de aurio, uno baltio cum banda et fibila de argento inaurato», dei «collari» e «sporuni» d'argento. Il documento, chiaramente di mano notarile, è così presentato e impostato:

Breve de moniminas quem reddidet Teuspert Ghittie Dei ancille et ad filie eius Aliperghie et Willerade, idest, inter monimina et brevi, octuaginta et octo. Cartula quem Guntelmi et Arnitruda fecerat in Alahis de mundio accepto. Cartula venditioni da Roppert et Genipert in Alahis – *e così di seguito, fino a* Et super ipse octuaginta et octo sunt tris precepta et una cartula.

In tutto sono elencati un centinaio di documenti (98 + 3 + 1), qualcosa in più dei 92 contati dall'estensore. Non ne è arrivato nemmeno uno: di qui lo sconcolato commento di Schiaparelli, «lavoriamo su frammenti». Oltre la metà di essi erano stati posseduti

(1) *Codice diplomatico longobardo (sec. VIII)*, I-II, a cura di L. Schiaparelli, Roma 1929-1933 (Fonti per la storia d'Italia, 62-63), n. 295: vol. II, pp. 439-444. Edizione più recente: *Chartae Latinae antiquiores*, voll. XX-XL (Italy I-XXI), Lausanne-Zürich 1982-1993, n. 808: vol. XXXI (Italy VII), a cura di J.-O. Tjäder, 1987, pp. 54-59 (dove si accetta la datazione proposta da Schiaparelli). D'ora in poi citerò queste e altre edizioni in sigla, col solo numero d'ordine del documento: qui, dunque, CDL 295 = ChLA 808. Sul *breve de moniminas* pisano è annunciato un saggio di Antonella Ghignoli, che ho letto dopo la chiusura di questo testo (ho soltanto introdotto la nota 4): la ringrazio per avermelo sottoposto, e per altri preziosi consigli.

da Alahis, un gastaldo probabilmente lucchese vissuto al tempo del re Liutprando (testimonianza di un cospicuo archivio laico, personale e insieme pubblico, poiché Alahis aveva svolto funzioni politiche e giurisdizionali e quei documenti li aveva tenuti in tale veste)<sup>(2)</sup>; altri riguardano la chiesa pisana di S. Pietro ai Sette Pini.

Nel *breve* pisano ogni pezzo documentario è definito con precisione. I cento documenti inventariati appartengono alle seguenti categorie:

cartule	64
precetti	20
brevi	11 ( <i>breve dispensatione quem Guntelmi fece in Asconda sponsa sua; brevis decem</i> )
epistole	3 ( <i>epistule tris</i> )
giudicati	2 ( <i>iudicato facto a Banzo gastaldio curti domne regine; iudicati dispensationis in ecclesia Sancti Petri</i> )

Tali documenti si distribuiscono, giusta la dichiarazione iniziale, «inter monimina et brevis». Cammarosano definirebbe documenti “pesanti” gli uni, documenti “leggeri” gli altri<sup>(3)</sup>. I *monimina*, *munimina* in latino corretto, ossia quei documenti che avevano piena validità giuridica, che conferivano indiscutibile titolarità di diritti, sono le *cartulae*<sup>(4)</sup> e i *praecepta* (i diplomi sovrani); mentre i *brevia* e le *epistule* dell’archivio di Ghittia, autorizzati dallo stesso dettato dell’inventario, possiamo definirli in negativo, come scritture che non sono *munimina*. Cosicché l’elenco pisano esemplifica efficacemente il sistema documentario che funzionò in Italia nel secolo VIII (e oltre)<sup>(5)</sup>. Un sistema piramidale: al vertice è il re, che emana personalmente i diplomi ovvero *praecepta*; il traffico giuridico che si svolge nella società dei proprietari, privati

(2) Cfr. S. Gasparri, *Il regno longobardo in Italia. Struttura e funzionamento di uno stato altomedievale*, in *Langobardia*, a cura di P. Cammarosano e S. Gasparri, Udine 1990, pp. 237-305: 285-287.

(3) P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991, p. 65.

(4) Compresi probabilmente i due *iudicati*, se intesi come donazioni o comunque cessioni per l’anima; pensavo trattarsi di placiti, ma Antonella Ghignoli mi convince del contrario.

(5) Nello stesso senso utilizzava il *breve de moniminas* pisano G. Costamagna, *L’alto medioevo*, in M. Amelotti - G. Costamagna, *Alle origini del notariato italiano*, Roma 1975, pp. 147-314: 214.

e istituzionali, laici ed ecclesiastici (la sempiterna protagonista di tutte le documentazioni) si realizza attraverso le *chartae* notarili. Il livello inferiore è costituito da una serie di scritture che possono definirsi “pratiche” e “di memoria”, delle quali i *brevia* costituivano evidentemente la componente più riconoscibile. A quest’ultima sono dedicate le considerazioni che seguono.

L’elenco stesso dei documenti resi da Teuspert a Ghittia è detto «breve de moniminas»; in esso poi figurano una voce «breve decem» e un’altra «breve disponsatione [*o forse* di sponsatione] quem Guntelmi fece in Asconda sponsa sua». Così, fra l’altro, siamo già sicuri di dodici “brevi” prodotti in quel minimo spaccato di società tardolongobarda. Vi intravediamo una distinzione: il «breve disponsatione» sarà stato un documento, con una data, un attore e un destinatario, dei testimoni, un estensore; invece il «breve de moniminas», che abbiamo sotto gli occhi, è un puro elenco di unità omologhe, senza data né sottoscrizione. La parola *breve* indicava dunque due fattispecie diverse. Cominciamo dal secondo tipo, quello dei brevi in forma di lista.

## I

### I BREVI COME SCRITTURE SERIALI

#### 1. *Attestazioni occasionali*

Di brevi nell’accezione di elenchi, liste come il «breve de moniminas» non mancano altre occorrenze coeve, indicative di una certa normalità e frequenza d’uso.

Nel 772, con proprio *praeceptum*, Desiderio e Adelchi concessero a S. Salvatore (poi S. Giulia) di Brescia 4.000 iugeri di «terra, silva, runcora et prata» del patrimonio regio; li aveva esattamente delimitati Abono *waldeman*, che ne aveva scritto di propria mano un *breve*: «sicut... breve per ipsius Abonis manus rescriptum legere probatur in integrum»<sup>(6)</sup>. Nel 787 o 788, furono con-

(6) *Codice diplomatico longobardo*, III/1 (diplomi regi), a cura di C. Brühl, Roma 1973 (Fonti per la storia d’Italia, 64), n. 41, p. 242.

segnati dei beni alla regina Ildegarda (così pare di capire); re Pipino ordinò di elencarli «per breves» da consegnare a lui: «ut (res) fiant descriptae per breves, et ipsae breves ad nos fiant adductae»<sup>(7)</sup>. Un *capitulare missorum* emanato da Carlo Magno nel 786 o 792 ordinava ai sudditi il giuramento di fedeltà, e incaricava i messi di redigere e di portargli un *brebe* coi nomi dei giuranti («et nomina vel numerum de ipsis qui iuraverunt ipsi missi in brebem secum adportent»); se ne conserva almeno uno relativo all'Italia, che dovrebbe risalire al tempo di Ludovico il Pio (anni 828-829), consistente in un puro elenco di 174 nomi, senza alcun titolo<sup>(8)</sup>.

Tra i precedenti bizantini possono essere segnalati un paio di *brevia* del VI secolo, uno conservato e l'altro citato in un placito dell'anno 804. A Ravenna fu redatto nel 564 un elenco di cose vendute, intitolato «breve de diversis species que vindite sunt»<sup>(9)</sup>. Litigando col patriarca di Grado nell'804, i rappresentanti delle città dell'Istria addussero in placito i «breves per singulas civitates vel castella quos tempore Constantini seu Basili magistri militum fecerant», che dovrebbero risalire appunto al VI secolo e, parrebbe, avere forma di elenco<sup>(10)</sup>.

Da questi esempi risulta evidente una cosa molto banale, cioè che la parola *breve* aveva mantenuto primariamente il significato di indice, lista, sommario che aveva nella latinità classica. I *brevia* seriali continuavano la tradizione antica delle scritture in forma di lista ad uso dell'amministrazione pubblica (ruolini militari e fiscali, elenchi di *dignitates*, documenti contabili). Venuto a mancare un

(7) *Capitularia regum francorum*, I, ed. A. Boretius, in M.G.H., *Leges*, II, Hannoverae 1883, n. 95, § 14 (cfr. *I capitolari italici. Storia e diritto della dominazione carolingia in Italia*, a cura di C. Azzara - P. Moro, Roma 1998, p. 70). Si noti il genere femminile della parola *brevis*: così almeno nel testo, poiché il titolo, non so se del manoscritto o dell'editore, ha il neutro *breve*: «breve de rebus quae Hildegardae reginae traditae fuerunt».

(8) *Capitularia regum francorum* cit., pp. 67 (capitolare di Carlo Magno) e 377-378 (*indiculus* di coloro che giurarono fedeltà a Ludovico il Pio, identificato tramite P. Cammarosano, *Nobili e re. L'Italia politica dell'alto medioevo*, Roma-Bari 1998, p. 155).

(9) J.O. Tjäder, *Die nichtliterarischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700*, Lund 1954-1955 - Stockholm 1982, n. 8.

(10) *I placiti del «Regnum Italiae»*, a cura di C. Manaresi, Roma 1955-1960 (Fonti per la storia d'Italia, 92, 96, 97), n. 17.

apparato amministrativo, la pratica perse in regolarità e pubblicità, restò subordinata a circostanze occasionali, non diede luogo a definite strutture redazionali e formali. I *brevia*-elenchi altomedievali erano scritte ad uso interno e pratico, non costitutive di diritti; anonime; scritte da chiunque fosse in grado di farlo (un *walde-man*, un *missus*, naturalmente un notaio) nella maniera che voleva; particolarmente soggette alla dispersione, perché «cestinabili» senza danno una volta esaurita la loro funzione.

## 2. I «polittici» italiani

C'è una categoria di *brevia*-elenchi che sembra abbastanza caratterizzata, se non altro perché è stata oggetto di una pubblicazione organica: gli «inventari altomedievali di terre, coloni e redditi», correntemente detti “polittici” per adeguamento alla terminologia francese. L'edizione che ne fu fatta nel 1979<sup>(11)</sup> raccoglie sedici testi, tre dei quali però (quelli relativi a Limonta, Tortona e Tivoli) sono molto differenti dagli altri; i restanti tredici sono relativamente coerenti per contenuti, e comune ne è la funzione e l'occasione. Quei polittici infatti furono prodotti per avere il quadro preciso di un complesso patrimoniale articolato in più unità, specie se distanti fra loro; o di un complesso di diritti (censi e redditi); o di un insieme di *homines*. Sempre c'è, implicito o esplicito, uno scopo per così dire difensivo, cioè di sventare eventuali usurpazioni; ma c'è anche, in positivo, l'esigenza di conoscere nei dettagli le risorse disponibili a un'istituzione.

Istituzione che è, nella maggior parte dei casi, un monastero o altro ente ecclesiastico, di grande o medio calibro: Bobbio (che ne ha quattro)<sup>(12)</sup>, S. Giulia di Brescia (al quale dovrebbe risalire, ol-

(11) *Inventari altomedievali di terre, coloni e redditi*, a cura di A. Castagnetti - M. Luzzati - G. Pasquali - A. Vasina, Roma 1979 (Fonti per la storia d'Italia, 104). Non risulta che queste fonti, molto utilizzate dagli storici del territorio e dell'economia, siano state studiate negli aspetti formali.

(12) Alla quale abbazia risale forse un'altra lista, che non sappiamo dove collocare in questo abbozzo di classificazione: *ChLA* 863. Si tratta di un elenco di pagamenti in denaro, designato all'inizio come «notitia de pretium», scritto verso la fine dell'VIII secolo da quattro mani diverse (una soltanto di genere notarile), non sottoscritto né datato; il pezzo è conservato presso la Biblioteca

tre al proprio, il polittico della corte di Migliarina, da esso dipendente), Monte Velate presso Milano, S. Tommaso di Reggio, S. Cristina di Corteolona presso Pavia, S. Lorenzo di Oulx; ma polittici hanno prodotto due fra i maggiori episcopati dell'epoca, Lucca e Verona. I più antichi sono quelli di Bobbio, due polittici datati 862 e 883; tra la fine del IX e l'inizio del X secolo si collocano i due polittici lucchesi, quello di S. Giulia e il terzo di Bobbio; gli altri vanno dalla metà del X alla metà dell'XI, il più recente essendo il polittico di Oulx, del 1042 circa.

La prevalente attenzione ai beni rustici, agli edifici e ai coloni non impedisce di allargarsi ad altri tipi di patrimonio e di risorse: il polittico di S. Giulia di Brescia elenca gli arredi, oggetti e libri delle chiese dipendenti (essendo il documento acefalo, è perduta la parte relativa a S. Giulia); uno dei due lucchesi inizia con la lista dei libri esistenti nell'episcopato. Ricordiamo di passaggio che Bobbio aveva fin dal VII secolo una lista separata dei libri.

Un'analisi formale può giovare soltanto degli originali, che sono nove. L'edizione che si sta esaminando manca purtroppo di riproduzioni. I polittici sono costituiti, secondo la lunghezza, o da fogli singoli o da rotoli di pergamena. Il rotolo più lungo è quello di S. Giulia, 12 fogli per 5 metri e mezzo; ma molti, compreso quest'ultimo, sono mutili. Le scritture dovrebbero essere delle corsive di tipo notarile: fanno perciò spicco i due polittici di Lucca, con scritture di tipo librario, disposte su rigatura, e quindi realizzati presumibilmente da chierici amanuensi, non da notai o da "pratici".

Con questi polittici la nostra immagine istintiva di elenco, come una sequenza di capoversi-voci, non funziona o funziona solo in parte: molti di essi sono scritti in continuo; non più di quattro o cinque introducono partizioni mediante capoversi o titoletti in lettere maiuscole. La distinzione delle unità è ottenuta piuttosto dal ritmico ripetersi di *incipit* uguali: «Habemus in...», «Sunt (tot) curtes in...», «De beneficio...»; è poco usata l'articolazione, poi dominante, *In primis... Item... Item*. Alcuni polittici tra quelli integri portano, alla fine, la somma delle terre, rendite, censi: così il primo e il secondo di Bobbio («Est summa de hoc quod fratres videntur habere ad suos usus...»), il primo di Lucca (somme par-

ziali e somma totale), quelli di Monte Velate e di S. Tommaso di Reggio (somme al termine di ciascuna sezione). Nessuno, si ripete, è sottoscritto dall'estensore o da chi per lui.

(Era scritto in continuo anche il «breve de moniminas» pisano: come non scusare l'anonimo scrivente, che sbagliò a contare gli *item*? – sempre che per contarli si sia basato su quella compatta massa di parole).

Se alcuni polittici non portano intestazione, vediamo quelli che invece introducono l'elenco con qualche formula, ricordando che alcuni sono acefali. Hanno la datazione soltanto i polittici di Bobbio dell'862 e dell'883, col millesimo di Cristo: che il primo sia il più arretrato "documento" italiano in cui si conteggiano gli anni secondo l'era cristiana? – se così fosse, notiamo non trattarsi di una *charta*. Hanno un "titolo" i polittici, in ordine cronologico, di Bobbio (il secondo: invocazione, «Incipit abbreviatio de rebus omnibus...», datazione), S. Maria di Monte Velate («breve memoracionis»), S. Tommaso di Reggio («breve recordacionis», con una sezione intitolata «breve de cuntis que...»), Migliarina («Item breve quod invenimus...»: la prima parola indica trattarsi della sezione di un polittico più ampio), il quarto di Bobbio («Hoc est breviarium...», con all'interno un capitolo «breve de terra que in Maritima esse videntur»), Oulx («carta de racione facienda»). Non all'inizio del testo ma sul verso della pergamena, da due mani coeve, il secondo polittico di Lucca è definito «breve de feora» (che starà per *feoda*) e «breve de beneficio fidelium». Ignoro se il titolo di S. Cristina di Corteolona («Incipit breviarium...», preceduto da invocazione) sia del copista o dell'originale.

Interessante tuttavia quest'ultimo termine, *breviarium*, che abbiamo visto usato a Bobbio e vedremo usato per un prodotto ravennate. Esso significa alla lettera "insieme di brevi", una sorta di 'breve brevium'. Lo si trova utilizzato, ad esempio, in un placito veronese del 1021, dove l'abate di S. Zeno rivendicò la titolarità di sei cappelle e relative pertinenze «in comitatu Tervisino» dimostrata, a suo dire, da un «breviarium antiquum»: «sicut in breviarario antiquo [Sancti] Zenonis legitur»<sup>(13)</sup>. Ecco un riferimento sicuro a un polittico perduto.

(13) Manaresi, *I Placiti* cit., n. 309.

Diverso dagli altri e per contenuto e per cronologia è il “politico” di Tortona. Si tratta infatti dell’elenco (acefalo), scritto da un monaco, dei beni donati da una Teberga alla cattedrale di Tortona, risalente non al IX secolo come si credeva, ma al terzo quarto dell’XI, come ha dimostrato Ettore Cau<sup>(14)</sup>.

Fin qui, gli “inventari” fatti oggetto della pubblicazione di cui si diceva. Le ricerche ulteriori ne hanno fatto emergere non pochi altri, dello stesso torno di tempo, in specie lombardi. Tra questi è particolarmente, forse eccezionalmente ricca e compatta la serie dei politici dell’abbazia di Morimondo (sul Ticino, tra Milano e Pavia), che coprono all’incirca il secolo tra il 1070 e il 1170: trentuno testi in forma di puro elenco, di misure variabili, sortiti da occasioni determinate (una permuta, una divisione, una donazione) e dunque con funzione di “allegati” a un documento; se un paio sono intitolati «carta», quasi tutti gli altri portano l’intestazione «breve», in nove casi con la specificazione «breve recordacionis»<sup>(15)</sup>.

### 3. *Documenti in libro*

Non abbiamo dimenticato il cosiddetto inventario di Tivoli (di quello di Limonta parleremo dopo). Esso è datato 945, riguarda i beni immobili della chiesa cittadina ed è intitolato «Breve recordationis de casalibus et rebus Tyburtine... ecclesie»; avrebbe perciò, all’apparenza, i requisiti per essere assimilato agli altri «inventari altomedievali» longobardi. Invece appartiene, a nostro avviso, a un altro genere di scrittura, che conta due, se non tre altri rappresentanti; e di questi sarebbe il più antico.

Esso infatti non è propriamente un politico, ma piuttosto un censuario, consistendo nella registrazione abbreviata di 257 contratti di concessione dietro versamento di un censo. Un censuario che, altro ma ipotetico elemento, è probabile avesse forma di libro, non di foglio o rotolo membranaceo – non si può affermarlo

(14) E. Cau, *Una nuova lettura del ritrovato politico dell’Archivio Capitolare di Tortona*, «Studi medievali», ser. III, 29 (1988), pp. 745-753.

(15) Sono pubblicati da M. Ansani in appendice alla sua edizione *Le carte del monastero di S. Maria di Morimondo*, I: 1010-1170, Spoleto 1992, pp. 441-492.

con sicurezza perché a tramandarlo è, in copia di copia incompleta, il *Regestum Tiburtinum*, posteriore di un secolo e mezzo<sup>(16)</sup> –. Queste caratteristiche sono di altri prodotti ravennati (e noteremo che Tivoli era città del *Patrimonium* romano), il più importante dei quali è il *breviarium* dei possedimenti meridionali della chiesa di Ravenna della fine del X secolo, altrimenti noto come «Codice Bavaro» (perché conservato a Monaco di Baviera)<sup>(17)</sup>.

Il *Breviarium territorii Arimini, Senogalie et aliorum locorum* (questo il titolo duecentesco che figura sulla coperta di pergamena, tratta da un documento del 952) è un libro papiraceo redatto alla fine del secolo X, composto di sei fascicoli, per un totale di 46 carte, alcune delle quali palinseste; è probabile che la consistenza originaria fosse maggiore. In esso furono registrati, in forma di estratti, i documenti attestanti le proprietà e i proventi della chiesa di Ravenna nei territori dipendenti, in particolare quelli a sud della città (Pentapoli marittima e Pentapoli annonaria) fino a Perugia. In tutto si hanno 187 registrazioni, relative a documenti dalla fine del VII a tutto il X secolo (donazioni, enfiteusi, livelli), disposte secondo un criterio topografico. Gli estensori, tutti *notarii* arcivescovili, sono sette o otto: una volta impostate le sezioni di ciascun territorio, essi aggiunsero progressivamente il regesto degli originali via via reperiti nell'archivio.

La sezione ferrarese del libro ravennate, perduta nell'originale, ovvero – secondo un'opinione diversa – un originario *liber* autonomo dei possedimenti di Ravenna nell'area di Ferrara (dunque qualcosa di analogo al “Codice Bavaro”), fu trascritto un secolo dopo in un registro di pergamena del quale si conservano soltanto tre fogli<sup>(18)</sup>. I documenti datati o databili risalgono al X secolo.

(16) Ed. L. Bruzza, *Regesto della Chiesa di Tivoli*, Roma 1880 (Biblioteca dell'Accademia storico-giuridica, 6).

(17) Del cosiddetto Codice Bavaro esistono due buone edizioni, uscite quasi contemporaneamente: *Codice Bavaro. Codex traditionum Ecclesiae Ravennatis*, a cura di E. Baldetti e A. Polverari, Ancona 1983; *Breviarium Ecclesiae Ravennatis (Codice Bavaro). Secoli VII-X*, a cura di G. Rabotti, Roma 1985 (Fonti per la storia d'Italia, 110). Si veda la raccolta di saggi di A. Vasina ed altri, *Ricerche e studi sul «Breviarium Ecclesiae Ravennatis» (Codice Bavaro)*, Roma 1985 (Studi storici, 148-149).

(18) Si veda lo studio di T. Bacchi nel volume appena citato, pp. 179-191. Il frammento del libro ferrarese era stato pubblicato da A. Vasina nel 1958 e da

Lo scrivente dovrebbe essere anche lui un notaio della cancelleria arcivescovile di Ravenna (il frammento sta in quell'archivio). Inidoneo definirlo un "protocollo notarile", sono di tradizione archivistica tarda i titoli di *Regestum* o *Register traditionum* coi quali il frammento è citato.

A questi due (se erano due) prodotti "librari" ravennati si può avvicinare un quaterno di S. Apollinare Nuovo, ma di tutt'altro contenuto<sup>(19)</sup>. Si tratta della copia di un documento dell'11 maggio 973, eseguita dal tabellone *Severus* nel 1043: data la lunghezza del testo, egli usò un quaterno membranaceo.

I tre manoscritti ravennati e, se era di forma libraria, quello tiburtino rappresentano ai nostri occhi una specifica soluzione documentaria che si ebbe, tra X e XI secolo, nelle cancellerie episcopali di tradizione romano-bizantina. La tipicità sta appunto nella forma libraria del contenitore, da intendersi nel senso strettamente materiale, mancando ogni allusione al modello del libro di cultura. Nel caso dei *breviaria* (il tiburtino, il ravennate e il ferrarese) la forma libraria facilitava la registrazione delle unità testuali pagina per pagina e rendeva ben distinguibile la loro successione, in tal modo avvicinandosi alla natura e alla funzione proprie di un repertorio, di uno strumento di consultazione, che invece il *breve* longobardo-franco, si è visto, attingeva con fatica. Quanto al quaterno con la copia del documento del 973, è verosimile trattarsi del «riversamento» in libro e su pergamena di una stesura tabellone su rotolo di papiro.

In entrambi i casi non si rischia di sopravvalutare il dato materiale, perché quei prodotti "librari", assenti nella cultura documentaria longobarda, si devono a notai o comunque a specialisti della documentazione. Per la prima volta vediamo degli scriventi di tal genere, che non appartengono al mondo dei libri, tagliare dei fogli della stessa misura, metterli uno sull'altro, piegarli a metà, cucirli, scriverli su tutte le facce, insomma realizzare fascicoli e libri; e

lui riproposto in *La chiesa Ravennate e il Ferrarese attorno al Mille*, in Vasina, *Romagna medievale*, Ravenna 1970, pp. 49-71 (la trascrizione alle pp. 65-68).

(19) Il quaterno, conservato nell'archivio di S. Paolo fuori le mura, è riprodotto in *Archivio Paleografico Italiano*, III, tavv. 74-81: fasc. 22, Roma 1905; cfr. V. Federici, *Regesto di S. Apollinare Nuovo*, Roma 1907 (*Regesta chartarum Italiae*, 3), pp. 5-14, n. 2.

utilizzarli per registrazioni di natura schiettamente documentaria o addirittura per trascrivervi documenti. La novità, si badi, è ancora più evidente nel *breviarium* ravennate, che è di papiro, mentre i due dell'XI secolo sono membranacei (nulla si può dire del *breve recordationis* tiburtino): nell'uso del papiro è forse da vedere una originaria obbedienza al carattere "all'antica" così identificante e peculiare, della documentazione ravennate, presto abbandonata per assumere la materia di uso comune in quell'epoca – in effetti un codice papiraceo, tanto più nel X secolo, è quasi una contraddizione in termini, essendo quello un materiale pressoché scomparso dall'uso e comunque inadatto a esser legato in codice.

Inizia di qui la storia italiana dei documenti in libro<sup>(20)</sup>. Una storia che avrà notevoli sviluppi, secondo due direttrici che già si vedono *in nuce* in queste sperimentazioni: i *breviaria* inaugurano il genere dei "libri di censi", nei quali sono registrati gli estremi degli atti di concessione a tempo di beni fondiari; mentre il quaterno di S. Paolo è il modesto, casuale antecedente della tipologia dei "libri di documenti". Tipologia che parte dai formidabili cartulari benedettini dell'Italia mediana prodotti tra XI e XII secolo (Farfa, Montecassino, S. Clemente a Casauria, S. Vincenzo al Volturno, S. Bartolomeo di Carpineto; ma non si dimentichi il *Chronicon Novalicense*, ossia dell'abbazia di Noalesa in Val di Susa, che potrebbe tuttavia apparentarsi alla produzione d'oltralpe) e proseguirà nel Duecento sia con la (non abbondantissima) serie di cartulari ecclesiastici e religiosi, sia soprattutto con i prestigiosi *libri iurium* delle città comunali<sup>(21)</sup>. Una storia che non possiamo approfondire<sup>(22)</sup>; conviene riprendere il ragionamento sui *brevia*.

(20) La definizione di "documenti in libro" riecheggia, senza alcun rapporto di merito, il titolo del libro di C. Carbonetti Vendittelli, *Documenti su libro. L'attività documentaria del Comune di Viterbo nel Duecento*, Roma 1996 (Fonti per la storia dell'Italia medievale. Subsidia, 4).

(21) Se la letteratura sui cartulari comunali è solida e conosciuta, è opportuno almeno citare il migliore saggio d'insieme, recente, sui cartulari italiani di istituzioni religiose: D. Puncuh, *Cartulari monastici e conventuali. Confronti e osservazioni per un censimento*, in *Libro, scrittura, documento della civiltà monastica e conventuale nel basso medioevo (secoli XIII-XV)*. Atti del convegno di studio (Fermo, 17-19 settembre 1997), a cura di G. Avarucci - R.M. Borraccini Verducci - G. Borri, Spoleto 1999, pp. 341-380.

(22) Come non possiamo approfondire un altro tema, che tuttavia va segnalato se non altro per evitare equivoci: l'uso inoltrato del termine *breve* in una

## II

## I BREVI COME DOCUMENTI

1. *Brevi giudiziari*

I *brevia* non erano solo elenchi, ma anche documenti: scritte, cioè, attestanti un'azione giuridica svoltasi un certo giorno ad opera di certe persone. Tale sarà stato, si diceva, quel «breve dispensatione» citato nell'elenco dei documenti resi da Teuspert a Ghittia, anche se per ipotesi vi fossero elencati i beni oggetto della donazione nuziale. In effetti molti *brevia*-documenti presentano un elemento di serialità: ad esempio quelli che attestano *inquisitiones*, le ricognizioni operate da ufficiali pubblici (specialmente *missi* del re) sulla consistenza e pertinenza di certe terre, attraverso l'escussione di testimoni o indagini dirette. Eccone alcuni.

Avevamo lasciato da parte un "polittico", l'elenco dei beni costituenti la *curtis* regia di Limonta, presso Como, dell'835 o poco prima: esso non è un elenco come gli altri, ma è compreso nel «breve inquisitionis quod fecerunt» due *missi* e un *gastaldus* per stabilire i diritti di quella corte su un *casale* appartenente a una chiesa vicina. Prima sono riportate le dichiarazioni giurate di otto uomini di Bellagio: «Besolo dixit et recordavit "certe scio et bene memoro..."»; «Grigoaldus homo senex dixit...»; «Andro homo senex dixit...» e così via; segue l'elenco, stabilito dai tre, dei beni in discussione, introdotto dalle parole «breve de curte Lemunta»<sup>(23)</sup>.

accezione che non ha niente a che fare con la prassi documentaria corrente ma concerne l'ambito istituzionale del Comune. Infatti *breve* è chiamata la formula sulla quale i magistrati prestavano annualmente il giuramento dell'ufficio. I più antichi Brevi dei consoli si hanno, intorno alla metà del XII secolo, a Genova, Pisa, Pistoia; e il termine, per estensione, venne a designare in alcuni Comuni le prime redazioni statutarie, anche duecentesche. È plausibile che in questo caso l'adozione del nome riecheggi l'antico concetto di "scrittura seriale": infatti i Brevi comunali sono costituiti da una successione di capitoli distinti.

(23) Manaresi, *I Placiti* cit., I, pp. 568-574; Castagnetti, in *Inventari altomedievali* cit., pp. 21-23.

Risalendo all'indietro, *breve* è designato un documento senese del 715, uno dei più antichi di epoca longobarda<sup>(24)</sup>. L'inizio, con segno di croce, datazione cronica e invocazione, ne chiarisce la natura propriamente documentaria, benché la successione dei tre elementi sia anomala. Poi c'è la dichiarazione «breve de singulos presbiteros quos... ego Guntheram notarius in curte regia Senense inquisibi»; i testimoni chiamati a deporre sono 77. Non c'è sottoscrizione, benché sia assolutamente probabile che l'estensore sia lo stesso *notarius* autore dell'*inquisitio*.

Ha forma identica a un placito (protocollo, inizio con *Dum*, sedici sottoscrizioni) una *inquisitio* giudiziaria del 787 trädita dal *Chronicon Vulturnense*<sup>(25)</sup>. Essa è condotta da tre *missi* di re Carlo su alcune terre rivendicate dall'abate di S. Vincenzo al Volturno. Nell'impossibilità di definire la causa, essi fanno redigere «duos breves», uno per i monaci e uno per un gastaldo locale: due esemplari cioè di uno stesso breve, che viene trascritto nel corpo del documento. Ecco dunque nove elenchi (alcuni dei quali a loro volta intitolati *breve*), per un totale di 325 voci, tra uomini e terre e *case*. I partecipanti dichiarano «in hunc brevem interfui», e la sottoscrizione del redattore è «Unde hunc brevem ego Tagipertus notarius scripsi»: è l'intero documento, redatto con tutte le formalità, ad assumere il nome di "breve".

Però vi sono documenti giudiziari – non solo inquisizioni, ma le stesse sentenze – che ricevono il titolo di *breve* senza avere contenuto in alcun modo seriale; per essi quel titolo si accompagna spesso a *notitia*. Si possono citare le *inquisitiones* designate come «noticia brevis commemoracionis» (838, Lucca), «notitia brevis» (841, Cremona), «notitia pro causa memoracionis» (880, Como), che sono documenti di struttura complessa, con ricche sottoscrizioni al modo placitario<sup>(26)</sup>. Quanto ai placiti, detto che quelli con tutti i crismi erano detti *notitia iudicati*, alcuni di essi sono documentati in una forma che possiamo definire "abbreviata": si tratta di esposizioni succinte, a struttura testuale variabile, non sottoscritte dai partecipanti e nemmeno, talvolta, dall'estensore. Non risultano differenze di merito (che so, quanto al collegio

(24) CDL 19; non presente in *CbLA*, in quanto copia del IX-X secolo.

(25) Manaresi, *I Placiti* cit., I, pp. 559-566.

(26) *Ibid.*, pp. 574-585.

giudicante o al tipo di controversia) tra questi placiti “brevi” e le *notitiae iudicati* consuete; evidentemente in qualche caso mancarono le condizioni per realizzare il documento perfetto e si dovette ripiegare su una semplice scrittura di memoria. Tra queste stesure (almeno una ventina tra IX e X secolo) si hanno testi denominati «notitia brevis memoratorii», «notitia brevis recordacionis», «noticia breve memoracionis ad memoriam retinenda», fino a «notitia brevis pro modernis et futuris temporibus sechuritatis hac firmitatis ad memoriam abendam vel retinendam» (1020, Lucca)<sup>(27)</sup>; altri sono detti *scriptum* («scriptum brevis», «brevis scriptum», «breve scriptum»); altri, i più, sono qualificati semplicemente *breve*, con le varianti «breve memoriale» o «memoratorium», «breve commemorationis» o «recordationis».

## 2. *Brevi negoziali*

Lo stesso dislivello si verifica nella documentazione delle transazioni tra persone. Nel *Codice diplomatico* di Schiaparelli, dove per il resto domina la *charta*, sono dieci i testi da considerare (l'undicesimo e ultimo, il n. 295, è il *breve de moniminas* del quale si è detto a sufficienza, che non va considerato qui in quanto breve “seriale”). Sette sono lucchesi, tre riguardano località della Lombardia. Sono per l'esattezza i seguenti:

1) 739, Lucca	CDL	70	CbLA	916 b
2) 758, Lucca		128		947 b
3) 761, Lucca		154		965
4) 761, Brescia		158		– ( <i>copia</i> )
5) 762, Lucca		161		969
6) ante 769, Campione		233		851
7) 770, Lucca		237		1010
8) 770, Lucca		247		1019 b
9) 771, Lucca		251		1020 b
10) 771, Campione		252		853

Solamente due testi contengono elenchi. Sono le scritture attestanti due divisioni di beni tra il vescovo Peredeo e suoi familiari fatte nel 761 e 762, nn. 3 e 5: la prima riporta tre «brevia de

(27) *Ibid.*, n. 305.

homenis» (70 nomi in tutto), la seconda è articolata in tre liste introdotte da «Noticia facio ego...». Gli altri non hanno carattere seriale: ci sono testi che riguardano donazioni nuziali, *convenientiae* cioè accordi tra due parti, *mundia* cioè emancipazioni.

Sono denominati «breve», o in intestazione o in sottoscrizione, tre testi (nn. 2, 3, 7, lucchesi), altrettanti «notitia» o «noticia» o «noditia» (nn. 2 e 5, lucchesi; n. 6, lombardo)<sup>(28)</sup>, uno «memoratorium» (n. 1, lucchese), uno «cartula» (n. 4, bresciano). I termini *breve* e *notitia* sono combinati nei nn. 3, lucchese («notitia brevis»), e 10, campionesa («notitia brevis memoratorio pro futuris temporibus», alla fine «brevis memoratorio»).

In due casi (entrambi lucchesi) la scritta non ha autonomia, ma è unita a una *cartula offersionis*: la n. 8 ha un “poscritto” che documenta una *convenientia* per la sua realizzazione; la n. 9 porta sul verso un’annotazione interessante. Il chierico Filippo aveva redatto, il 18 marzo, una *cartula offersionis* di un Perforeo alla chiesa di S. Pietro, scrivendo che costui offriva non solo i suoi beni ma anche se stesso; sbagliato, disse il vescovo Peredeo su richiesta del soggetto; e il 5 aprile Filippo rase, nella *cartula* già scritta, quelle parole (c’è in effetti a quell’altezza una rasura di mezza riga)<sup>(29)</sup>. Evidentemente per non ingenerare sospetti su quell’intervento, si premurò di dichiararlo sul verso dello stesso foglio: «ego Filippus clericus iscriptor huius cartule abstuli de hanc cartulam... [*le parole incriminate*] et iterum ividem rescripsi», “ci ho riscritto sopra”.

Varie sono le modalità redazionali e le strutture compositive. Emergono, senza peraltro imporsi come tipiche, soluzioni che marciano una differenza acuta con la *charta*: essenzialmente la forma narrativa, dimostrata non solo dal formulario del dispositivo (terza persona e verbo al passato, benché in compresenza con brani in prima persona) ma da altri fatti connessi: l’indicazione immediata del tipo di documento, legata con «qualiter» o altra espressione

(28) Si cita allora, per restare entro il limite dell’VIII secolo, il documento *CbLA* 836 (Asti, 792: perciò assente da *CLA*): esso ha tutta la struttura e il formulario di una *charta* ma è definito *noticia*: all’inizio, dopo la datazione, «noticia commudacionis qualiter vigario fecerunt...»; alla fine, prima delle sottoscrizioni, «unde duas noticias pari tinore conscriptas...».

(29) Ma Schiaparelli valuta diversamente, seguito dall’editore di *CbLA* 1020.

al dispositivo (ad esempio «noditia qualiter Arichis tradidit nepta sua...», n. 6); la datazione in fine, introdotta da «actum» o «factum» e legata alla menzione dei testimoni con la formula «in presentia». Ma l'escatocollo, come sempre in diplomatica, va osservato con qualche attenzione.

Due soli brevi presentano un escatocollo da *charta*, i nn. 3, lucchese, e 10, campionese. Strettamente fedele al modello è il n. 10, poiché dopo la datazione «facta notitia brevis memoratorio...» con datazione e *feliciter* si hanno la sottoscrizione del richiedente, l'intervento dei testimoni (tre *signa manus* e una sottoscrizione) e la sottoscrizione del redattore. Adattato alla fattispecie è invece l'escatocollo del n. 3: «Facta suprascripta notitia... (*datazione cronica*) et scripsi ego Osprandus diaconus»; sottoscrizioni dei due attori; *signa manus* di tre testimoni; sottoscrizione dell'estensore. In entrambi i casi quest'ultima, la sottoscrizione dell'estensore, è al modo della *charta*: n. 3 «Ego Osprandus diaconus scriptor post breve tradita... complevi et dedi»; n. 10 «Ego qui supra Walpert indignus presbiter scriptur huius brevis memoratorio quam postradita complevi et dedit». Due scritte, entrambe lucchesi, portano una sottoscrizione notarile ben diversa dalla *completio* (nn. 2: «scripsi» e 7: «scripsi et interfui»). I restanti non sono sottoscritti da notaio; paradossale il n. 158, bresciano, che è denominato «cartula» ma non ha nulla di essa<sup>(30)</sup>.

Segnalo infine che alcuni testi lucchesi sono in latino comune, grammaticale (specialmente le *convenientiae* nn. 7 e 8; lo sono anche alcune delle *inquisitiones* sopra menzionate). Se è vero che nella *charta*, riflesso documentario della legge, si doveva utilizzare il latino del diritto – quel latino 'langobardico' che è costruzione giuridica e niente affatto frutto d'ignoranza –, forse fuori della *charta* era possibile utilizzare una lingua grammaticata, se alla portata del redattore. Valga almeno, quest'annotazione, come suggerimento a osservare ed eventualmente distinguere i comportamenti linguistici dei notai, che rappresentano un dato costitutivo della cultura documentaria del medioevo centrale.

(30) Esattamente contrario è il caso astense di cui alla nota 28: una *cartula* intitolata «noticia».

### 3. *Brevia, chartae, notitiae*

Fuori della *charta*: non c'è altro modo di giudicare queste scritture, nelle quali il carattere sicuramente documentario è altrettanto evidente dell'assenza di ogni modello comune. Di fatto avveniva questo: si sentiva il bisogno di documentare un atto che, per la sua natura, non consentiva o non rendeva necessario il ricorso alle formalità della *charta*; e allora l'estensore procedeva empiricamente, in piena libertà, a un'attestazione scritta che otteneva comunque lo scopo di attestare, provare, "dar notizia".

A ben vedere queste disparate attestazioni dell'VIII secolo confermano la primarietà della *charta*, unica scrittura notarile degna del nome di *munimen*, garante della costruzione giuridica e patrimoniale della società, pienamente valida perché risultante da una procedura e da una scrittura regolate, "a norma di legge". Il dato più significativo è fornito da quei redattori lucchesi che conosciamo come autori sia di *chartae* che di *brevia*, i quali nelle due evenienze adottano comportamenti differenti. Il loro stesso operare dimostra che in quella fase la *charta* non aveva alternative dello stesso livello e della stessa forza: *brevia*, *notitiae*, *memoratoria* non pretendevano affatto di surrogarla o soppiantarla; si muovevano in un ambito non occupato né occupabile da essa. Proprio per la sua rigidità procedurale e redazionale la *charta* lasciava aperta una zona franca in cui certe esigenze di documentazione potevano realizzarsi in maniera libera ed elastica. Qui infatti subentrava l'uso del modo narrativo, capace di aderire senza condizionamenti al fatto e ai suoi precedenti: già Mabillon avvertiva che il *breve* è «velut historica rei gestae narratio»<sup>(31)</sup>.

È per quest'ultimo motivo che la *notitia* fu la forma espositiva adottata per i placiti, anche i più solenni. Solo al modo narrativo si poteva dar conto agevolmente delle motivazioni addotte dalle parti, dello svolgersi del dibattimento, della successione delle fasi processuali. E però la *notitia iudicati*, fatta *ad memoriam retinendam*, era un documento formato e strutturato, che ribadiva e anzi esaltava le modalità di *roboratio* della *charta* (le sottoscrizioni), tut-

(31) Cfr. S.P.P. Scalfati, "Forma chartarum". Sulla metodologia della ricerca diplomatica, in Scalfati, *La Forma e il Contenuto. Studi di scienza del documento*, Pisa 1993, pp. 51-85: 61-62.

t'altra cosa dalle stesure di cui stiamo discorrendo. È chiaro a questo punto il senso distinto delle due parole, *notitia* e *breve*. Un documento era chiamato *notitia* non in riferimento alle modalità di autenticazione, ma per essere costruito al modo narrativo; era chiamato *breve*, invece, per essere scritto senza le formalità proprie del documento valido a tutti gli effetti. La dizione congiunta, *notitia brevis*, significava la fusione dei due elementi.

#### 4. *Brevi e notai: uno spunto dalla Langobardia minor*

La più evidente delle differenze tra la *charta* e il breve-documento sta nella sottoscrizione del redattore, che può esserci e può non esserci. Per quanto ridotto, il campione dei dieci *brevia* riscontrati nel *Codice diplomatico longobardo* presenta incidenze significative: sei brevi non sono sottoscritti; nei quattro che lo sono, due redattori si accomodano sulla soluzione notarile consueta e forte, «post traditam complevi et dedi»; due invece dichiarano l'autografia, «scripsi», il che non configura, dati i tempi e le leggi, alcuna *roboratio*. La cosa induce il problema dei redattori: notai o no? (senza nemmeno toccare il tema, assai spinoso, del notariato longobardo).

Che il problema fosse reale è dimostrato da una legge di un principe di Benevento, Adelchi, dell'anno 866:

Inconueniens usque modo consuetudo extitit, ut quisquis voluisset, si nosset, scribere brevem, undecumque oportunitas exegisset. Amodo autem decernimus, ut soli notarii brevem scribant, sicut et cetera munimina. Et quicumque deinceps brebis fuerint absque notarii subscriptionem ostensus, nullam retineat firmitatem; quoniam multos ex illis deprehendimus fuisse falsos, quod deo opitulante cupimus, ut ulterius non fiat<sup>(32)</sup>.

Nulla di simile nelle leggi dei re longobardi, pur così abbondanti di prescrizioni circa gli *scrivae* e i loro documenti, e nemmeno

(32) *Capitula domni Adelchis principis*, 8: ed. G.H. Pertz, in MGH, *Leges*, IV, IV (*Edictus Langobardorum*), Hannoverae 1868, p. 212. Cfr. P. Bertolini, "Actum Beneventi". *Documentazione e notariato nell'Italia meridionale langobarda (secoli VIII-IX)*, Milano 2002 (Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, 11), p. 162. Qui, nota 69, si rinvia a un'esposizione che non ho trovato; a meno che si tratti della nota 270 a p. 224, dove si dice che i «breves (documenti costitutivi)» risultano, a partire dalla fine dell'VIII secolo, «tutti rogati da un notaro» (corsivo dell'autore), però indicando documenti che sembrano *cartulae* della più bell'acqua.

nei capitolari italice dei Carolingi: ma indubbiamente la situazione denunciata e risolta dal principe Adelchi nel pieno IX secolo doveva verificarsi, o essersi verificata, nel Regno. Quella stessa alterità dei *brevia*-documenti rispetto ai *munimina* sulla quale verte la legge beneventana era dichiarata nell'elenco pisano dal quale siamo partiti, con le stesse parole («inter monimina et brevia»). Dal canto loro, i *brevia* dell'VIII secolo fin qui considerati depongono appunto nel senso di scritture non necessariamente delegate a notai e che, quando anche gli estensori lo fossero, non abbisognavano di *completio*.

In effetti, anche nella *Langobardia minor* ("minore" ma ben più duratura della "maggiore") si ripete l'opposizione tra le forme documentali della *chartula* e del *breve*, detto più spesso, qui, *memoratorium*<sup>(33)</sup>. Opposizione formalizzata in termini precisi: la *chartula* è il documento costitutivo del negozio giuridico, il *memoratorium* è una scrittura accessoria e complementare di quella, eseguita dallo stesso notaio con la stessa data, che serve a garantire l'acquirente circa il possesso pacifico del bene acquisito; entrambe, poi, presentano un dettato in forma soggettiva e col tempo al presente (nell'una: «Ego declaro quod», nell'altra: «Memoratorium factum a me»). Analoghe sono le formalità convalidatorie, ossia le sottoscrizioni dei testimoni; poiché, come è noto, nei documenti dell'area longobarda meridionale è assente quella del notaio, indicato nella *chartula* dalla formula di *rogatio* espressa dall'attore («Et te N. notarium scribere rogavi»), nel *memoratorium* da una dichiarazione dello stesso notaio, che afferma in prima persona di aver scritto «eo quod interfui». Le differenze col dualismo centro-settentrionale sono evidenti. Tanto più che a partire dal X secolo i due modelli tendono a confondersi fino a dar luogo a una struttura documentaria comune, denominata *scriptum*. Cosicché si potrebbe ricamare sull'inciso «sicut et cetera munimina» nel testo della legge dell'866: inciso che parrebbe riferito a «soli notarii» ("solo i notai scrivano i brevi, come avviene per gli altri *munimina*"), ma potrebbe coinvolgere anche la parola «scribant» ("solo i notai scrivano i brevi, alla stessa maniera in cui scrivono gli altri

(33) Utilizzo la sintesi, molto limpida, di A. Pratesi, *Il notariato latino nel mezzogiorno medievale d'Italia*, in *Scuole diritto e società nel mezzogiorno medievale d'Italia* (Università di Catania, Seminario giuridico), II, Catania [1987], pp. 137-168, specialmente 151-159: a p. 152 un cenno alla legge di Adelchi.

*munimina*”). Se non altro, si è autorizzati a pensare che la disposizione del principe Adelchi abbia influito sull’esito unitario.

##### 5. *Qualche appunto di prospettiva*

Nel Regno italico, invece, il breve continuò ad essere utilizzato in parallelo alla *charta*, uscendo a poco a poco da quegli inizi indistinti e multiformi fino a consolidarsi come vero e proprio modello documentario, ormai di esclusiva spettanza notarile: il che avvenne durante l’XI secolo. I nomi che più di frequente si riscontrano in testa ai documenti di questa fatta sono «breve recordationis», «breve ad memoriam retinendam» e simili, con riduzione della ricca casistica nomenclatoria precedente. Ma nella storiografia è invalsa la formula del “dualismo *charta-notitia*”, un fenomeno riconosciuto e battezzato da Heinrich Brunner più di un secolo fa e successivamente precisato da Oswald Redlich<sup>(34)</sup>.

Il *breve* lombardo e toscano del secolo XI ha caratteri davvero alternativi alla *charta*, che è naturale definire per comparazione – sia pure, qui, per tratti sommari. Da un lato un documento (la *charta*) che, per quanto ormai prosciugato dal suo formalismo originario, è direttamente efficace perché le sue roborazioni (interventi testimoniali, *traditio* e *completio* notarili) coincidono con il compimento del negozio, dall’altro un documento di ausilio alla memoria degli intervenuti. Da un lato il nesso, dall’altro il distacco tra l’azione e la documentazione. Da un lato “attori” che esprimono le loro volontà in prima persona, dall’altro semplici committenti. Di qui i riflessi testuali: nella *charta* forma soggettiva (comunque sia strutturata), nel *breve* forma narrativa («noticia qualiter...»); la posizione della datazione, iniziale nella *charta* e bassa (con *factum*, *actum*, *factum est hoc*) nel *breve*; diversa dichiarazione dei testimoni perché diverso era il loro ruolo, di garanti di

(34) Sulla fondazione tardo-ottocentesca di tale dualismo si legga S.P.P. Scalfati, *Alle origini della “Privaturkundenlehre”*, in *Libri e documenti d’Italia dai Longobardi alla rinascita delle città*. Atti del convegno nazionale dell’Associazione italiana dei paleografi e diplomatisti (Cividale, 5-7 ottobre 1994), a cura di C. Scalon, Udine 1996, pp. 129-151, specialmente pp. 142-145 (su Brunner) e 145-149 (su Redlich). Allo stesso autore si deve la più chiara descrizione dei due modelli, nel saggio “*Forma chartarum*” già citato.

fronte alla collettività dell'atto-documento (*signum manus*) e invece di presenti all'atto (*in presentia* o *interfuerunt testes*); diversa la sottoscrizione dell'estensore perché diverso era il suo ruolo, di «regista» dell'intera operazione («post traditam complevi et dedi») e invece di testimone privilegiato e “voce narrante” («interfui [o ibi fui] et scripsi»). Rispetto alla necessaria unitarietà, alla compattezza formale e sostanziale della *charta*, infine, stava la duttilità («plasticità» è la parola usata da Scalfati) del *breve*, la cui forma narrativa ammetteva qualsiasi variazione. Insomma: formalismo della *charta*, realismo del *breve*.

Perché, in quali occasioni il notaio adottasse l'una o l'altra forma, sembra abbastanza chiaro. Mentre la *charta* serviva agli atti di alienazione (donazioni, vendite, permuta, testamenti), il *breve* occupò stabilmente l'ambito delle concessioni a tempo (livelli, enfiteusi), delle investiture, delle refute. Inoltre esso ebbe largo uso nei Comuni incipienti per gli atti di giurisdizione, soppiantando la vecchia *notitia iudicati* così come i tribunali consolari avevano soppiantato i vecchi collegi placitari. E infine invase lo stesso settore riservato da sempre alla *charta*, appropriandosi delle alienazioni. Il fatto è che il *breve* aveva imposto un nuovo modo di documentare, pratico e flessibile, che erose a poco a poco il vecchio primato della *charta*. I valori della *memoria* e della *veritas* sostituirono l'efficacia costitutiva come ragione del fatto documentario. L'allargamento notevole dell'ambito della documentazione, degli atti documentabili (“narrando” si poteva documentare tutto), si risolveva nella moltiplicazione delle tipologie negoziali e delle corrispondenti forme documentali, in piena adesione ai dinamismi sociali, civili, istituzionali. La pienezza della responsabilità dei notai ne precisava il profilo culturale e tecnico e, insieme, ne consacrava l'autorevolezza di fronte al corpo sociale. Si aggiunga il grande sviluppo della cultura giuridica e la rinascita del diritto romano classico, che giustificava e razionalizzava le innovazioni della pratica. Stanno tutti qui, nella libera documentazione *ad memoriam retinendam*, i fattori del cambiamento.

Questo è il quadro generale, tratteggiato un po' scolasticamente, di ciò che si usa definire il “passaggio dalla *charta* all'*instrumentum*”: formula non precisissima ma efficace. Le situazioni locali, tuttavia, presentano differenze rilevanti quanto ai tempi e alle modalità del processo. Un dato che sembra accomunare molte si-

tuazioni è la costituzione di un tipo “misto” di documento, che eredita alcuni elementi della *charta* tradizionale pur dichiarandone, di fatto, il superamento. Ma in alcune zone resistette a lungo l'indipendenza “parallela” dei due modelli, fino al prevalere dell'uno sull'altro. Particolarissimo per la primarietà del fattore politico è il caso di Genova, dove l'abbandono delle formalità della *charta* e l'elaborazione immediata di un nuovo modo di documentare (testimoniato brillantemente, a distanza di una generazione, dal cartolare di Giovanni Scriba) si ha negli anni 1120-1130, in concomitanza con l'istituzione del consolato annuale e della cancelleria<sup>(35)</sup>. Altrove sembrano determinanti logiche intrinseche, di cultura notarile, che lasciano soltanto intravedere la pressione delle dinamiche istituzionali. A Pavia (oggetto di una delle migliori monografie in tema) lo «svuotamento di significato della dicotomia *charta-breve*» e il definitivo successo della forma narrativa si collocano nel terzo quarto del secolo XII<sup>(36)</sup>. In area subalpina ancora negli anni 1190 vige la polarità tra i due modelli: valga l'esempio del notaio Boso o Bosone, attivo prima nella Val di Susa, poi a Torino tra 1165 e 1195, che per le vendite, donazioni e permutate usa – come altri suoi pari torinesi – sia la forma del *breve* sia la forma della *charta*. Perfettamente equivalenti sul piano giuridico, le due soluzioni rispondevano a logiche formali e quasi retoriche: in particolare il modello antico serviva a Boso per connotare nel senso del prestigio e della solennità gli atti di riferimento ecclesiastico e forte rilievo sociale<sup>(37)</sup>.

Il passaggio dell'XI-XII secolo è uno dei problemi forti della storiografia diplomatica, e non bastano questi pochi cenni per risolverlo o esaurirlo. La quantità delle informazioni è sempre più ampia. Occorre procedere per indagini analitiche di quadro locale, che leggano le fonti empiricamente, osservando le singole forme

(35) Rinvio al mio *Il notariato*, in *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*. Atti del convegno internazionale di studi (Genova-Venezia, 10-14 marzo 2000), a cura di G. Ortalli - D. Puncuh, Genova-Venezia 2001, pp. 73-101.

(36) Cfr. E. Barbieri, *Notariato e documento notarile a Pavia (secoli XI-XIV)*, Firenze 1990; le parole riportate a p. 62.

(37) Cfr. A. Olivieri, *Tecniche notarili e condizionamenti sociali: Boso notarius dalla valle di Susa a Torino nella seconda metà del secolo XII*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 96 (1998), pp. 65-123, specialmente pp. 90-111.

documentali e i comportamenti dei singoli notai<sup>(38)</sup>. Perciò ben vengano le edizioni, che non si finirà mai di desiderare. Aver citato a esordio di questo articolo il *Codice diplomatico longobardo* di Luigi Schiaparelli vale come dichiarazione di metodo.

(Univ. Padova)

ATTILIO BARTOLI LANGELI

(38) Così si leggerà con attenzione l'annunciato saggio di Luisa Zagni su *Carta, breve, libello nella documentazione milanese dei secoli XI e XII*, che comparirà tra breve nella raccolta di studi in memoria di Giorgio Costamagna e, in anteprima, nel sito *Scrineum. Saggi e materiali on-line di scienze del documento e del libro medievali*, presso l'Università di Pavia.